



COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 - 10129 TORINO - Tel. 011/53.77.56 - Fax 011/53.32.85

e-mail: segreteria@collegiogeometri.to.it - collegio.torino@geopec.it - www.collegiogeometri.to.it

Circ. 85/25
Prot. n. 3047/25

Torino, 25 giugno 2025

Ai Geometri in indirizzo
LORO SEDI

Oggetto: Agenzia delle Entrate - Clausola penale nei contratti di locazione: imposta di registro e cedolare secca

Si rende noto agli Iscritti il chiarimento fornito dalla Agenzia delle Entrate nelle risposte agli interpelli n. 185/2024 e n. 146/2025, consultabile nell'opuscolo esplicativo allegato, secondo cui la clausola penale inserita all'interno di un contratto di locazione non costituisce un accordo autonomo con una propria causa negoziale indipendente.

Al contrario, essa riveste una funzione strettamente accessoria rispetto al contratto principale, contribuendo a definire le conseguenze di un eventuale inadempimento da parte di una delle parti contrattuali.

Proprio in virtù di questa stretta connessione con il contratto di locazione, la clausola penale non è soggetta a tassazione separata e autonoma, ma rientra nel regime fiscale applicabile all'atto principale. In altre parole, ai fini tributari, il trattamento fiscale della clausola penale segue quello del contratto di locazione stesso, senza determinare un'imposizione distinta o aggiuntiva. Questa interpretazione conferma un principio già consolidato in materia fiscale, volto a garantire coerenza e uniformità nel trattamento degli elementi accessori all'interno dei contratti di locazione.

Cordiali Saluti

Allegato: opuscolo esplicativo

Il Segretario
Geom. Rodolfo Meaglia

Il Presidente
Geom. Luisa Roccia